



COMUNE DI SASSARI

REGOLAMENTO *COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL* *CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,* *AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA* *E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE* *DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI*

(Ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160, articoli 816-845)

Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale

n. 92 del 30 dicembre 2020

e modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:

n. 19 del 8 aprile 2021

n. 18 del 7 aprile 2022

n. 24 del 20 aprile 2023

INDICE

<i>PARTE PRIMA</i>	<i>Procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Concessioni e autorizzazioni</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo 2 bis</i>	<i>Occupazioni d'urgenza</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Articolo 2 ter</i>	<i>Passi carrabili</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Articolo 3 bis</i>	<i>Procedura semplificata per occupazioni entro le 6 ore</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Norme di riferimento</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Avvio del procedimento amministrativo</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Termine per la definizione del procedimento amministrativo</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Istruttoria</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Conclusione del procedimento</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Rilascio della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Contenuto ed efficacia del provvedimento</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>Principali obblighi del concessionario</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Articolo 12</i>	<i>Revoca e modifica. Rinuncia</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>Decadenza automatica per mancato pagamento del canone</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Articolo 14</i>	<i>Altre cause di decadenza</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Articolo 15</i>	<i>Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>Subentro</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Articolo 17</i>	<i>Rinnovo</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Articolo 17 bis</i>	<i>Proroga - Procedura semplificata</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Articolo 18</i>	<i>Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>PARTE SECONDA</i>	<i>Disciplina del canone di concessione e autorizzazione</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Articolo 19</i>	<i>Oggetto del canone</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Articolo 20</i>	<i>Ambito di applicazione del canone</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Articolo 21</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Articolo 22</i>	<i>Soggetto attivo</i>	<i>Pag. 23</i>

<i>Articolo 23</i>	<i>Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Articolo 24</i>	<i>Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Articolo 25</i>	<i>Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Articolo 26</i>	<i>Modalità di determinazione del canone in base alla zona</i>	<i>Pag. 26</i>
<i>Articolo 27</i>	<i>Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità</i>	<i>Pag. 27</i>
<i>Articolo 28</i>	<i>Riduzioni e maggiorazioni</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Articolo 29</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 30</i>
<i>Articolo 30</i>	<i>Termini per il versamento del canone</i>	<i>Pag. 32</i>
<i>Articolo 31</i>	<i>Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi</i>	<i>Pag. 33</i>
<i>Articolo 32</i>	<i>Maggiorazioni ed indennità</i>	<i>Pag. 34</i>
<i>Articolo 33</i>	<i>Rateazioni</i>	<i>Pag. 35</i>
<i>Articolo 34</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 35</i>
<i>Articolo 35</i>	<i>Mercati e fiere</i>	<i>Pag. 35</i>
<i>Articolo 36</i>	<i>Contenzioso</i>	<i>Pag. 35</i>
<i>Articolo 37</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>Pag. 35</i>
<i>PARTE TERZA</i>	<i>Disciplina del servizio pubbliche affissioni</i>	<i>Pag. 36</i>
<i>Articolo 38</i>	<i>Gestione del servizio</i>	<i>Pag. 36</i>
<i>Articolo 39</i>	<i>Canone sul servizio affissioni</i>	<i>Pag. 36</i>
<i>Articolo 40</i>	<i>Riduzione del canone</i>	<i>Pag. 36</i>
<i>Articolo 41</i>	<i>Esenzioni dal canone</i>	<i>Pag. 37</i>
<i>Articolo 42</i>	<i>Numerazione impianti</i>	<i>Pag. 37</i>
<i>Articolo 43</i>	<i>Modalità per il servizio affissioni</i>	<i>Pag. 37</i>
<i>Articolo 44</i>	<i>Vigilanza e sanzioni amministrative</i>	<i>Pag. 38</i>
<i>PARTE QUARTA</i>	<i>Piano generale degli impianti pubblicitari</i>	<i>Pag. 38</i>
<i>Articolo 45</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Pag. 38</i>
<i>Articolo 46</i>	<i>Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari</i>	<i>Pag. 39</i>
<i>Articolo 47</i>	<i>Mezzi pubblicitari temporanei</i>	<i>Pag. 39</i>
<i>Articolo 48</i>	<i>Installazione di mezzi pubblicitari. Norme generali</i>	<i>Pag. 40</i>
<i>Articolo 49</i>	<i>Tende parasole</i>	<i>Pag. 42</i>
<i>Articolo 50</i>	<i>Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili</i>	<i>Pag. 42</i>

<i>Articolo 51</i>	<i>Norme di sicurezza per la viabilità</i>	<i>Pag. 43</i>
<i>Articolo 52</i>	<i>Autorizzazioni</i>	<i>Pag. 43</i>
<i>Articolo 53</i>	<i>Documentazione</i>	<i>Pag. 44</i>
<i>Articolo 54</i>	<i>Documentazione per mezzi pubblicitari temporanei</i>	<i>Pag. 45</i>
<i>Articolo 55</i>	<i>Procedura per il rilascio di autorizzazioni</i>	<i>Pag. 45</i>
<i>Articolo 56</i>	<i>Archiviazione delle istanze</i>	<i>Pag. 46</i>
<i>Articolo 57</i>	<i>Decadenza della autorizzazione</i>	<i>Pag. 46</i>
<i>Articolo 58</i>	<i>Revoca dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 46</i>
<i>Articolo 59</i>	<i>Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità</i>	<i>Pag. 46</i>
<i>Articolo 60</i>	<i>Manutenzione degli impianti</i>	<i>Pag. 47</i>
<i>Articolo 61</i>	<i>Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune</i>	<i>Pag. 47</i>
<i>Articolo 62</i>	<i>Norme transitorie</i>	<i>Pag. 47</i>
<i>Articolo 63</i>	<i>Impianti affissionali. Norme generali. Caratteristiche tecniche</i>	<i>Pag. 47</i>
<i>PARTE QUINTA</i>	<i>Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati</i>	<i>Pag. 48</i>
<i>Articolo 64</i>	<i>Oggetto del canone</i>	<i>Pag. 48</i>
<i>Articolo 65</i>	<i>Definizioni</i>	<i>Pag. 48</i>
<i>Articolo 66</i>	<i>Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa</i>	<i>Pag. 49</i>
<i>Articolo 67</i>	<i>Riduzioni e maggiorazioni</i>	<i>Pag. 50</i>
<i>Articolo 68</i>	<i>Versamento del canone</i>	<i>Pag. 50</i>
<i>Articolo 69</i>	<i>Decadenza automatica per mancato pagamento del canone</i>	<i>Pag. 51</i>
<i>Articolo 69 bis</i>	<i>Occupazioni abusive</i>	<i>Pag. 52</i>
<i>Articolo 70</i>	<i>Maggiorazioni ed indennità</i>	<i>Pag. 52</i>
<i>Articolo 71</i>	<i>Rateazioni</i>	<i>Pag. 53</i>
<i>Articolo 72</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 53</i>
<i>PARTE SESTA</i>	<i>Disciplina transitoria</i>	<i>Pag. 54</i>
<i>Articolo 73</i>	<i>Norme transitorie</i>	<i>Pag. 54</i>
<i>Articolo 74</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 55</i>

ALLEGATI:

- Allegato A) Classificazione del territorio comunale ai fini dell'applicazione del canone unico sulla diffusione dei messaggi pubblicitari*
- Allegato B) Classificazione del territorio comunale ai fini dell'applicazione del canone unico sull'occupazione del suolo pubblico*
- Allegato C) Cartografica perimetrazione Zil e Centro storico*

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Sassari, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Il presente regolamento sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
6. Per la disciplina e le modalità di esercizio del commercio su area pubblica nel Comune di Sassari, si rimanda allo specifico Regolamento, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 56 del 26.11.2020.
7. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam*, consistente nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare una esigenza comune ai membri di tale collettività,

indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. 495/1992 e succ.ve mod.ni).

4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:

- veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
- altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
- tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative.

Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

6. *abrogato*

7. Per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento per la disciplina e l'esercizio del commercio su area pubblica del Comune di Sassari approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 31 marzo 2015 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 18 del 28.3.2017, n. 71 del 31.5.2018 e n. 56 del 26.11.2020.

8. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

9. Le occupazioni senza fini di lucro, per manifestazioni, per spettacoli viaggianti e altre occupazioni in genere, non regolamentate, richieste da privati cittadini o associazioni, sono concesse solo previo nulla osta del sindaco.

*Articolo 2 bis**Occupazioni d'urgenza*

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L'occupante deve dare immediata comunicazione dell'occupazione, attraverso i sistemi informatici definiti dall'Amministrazione comunale o in formato cartaceo qualora l'utente sia impossibilitato a fruire di tali sistemi, al Comando di Polizia Locale ed al Servizio competente al rilascio della concessione di suolo pubblico; la domanda di occupazione dovrà essere regolarizzata, con le stesse procedure previste per le nuove richieste, entro il secondo giorno lavorativo dall'inizio dell'occupazione comunicato. Nelle more del rilascio del provvedimento autorizzatorio è consentito il permanere sul suolo pubblico dei presidi atti a garantire la pubblica incolumità. Il richiedente è comunque tenuto al rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza.
2. Nel caso di occupazioni effettuate a seguito di Ordinanze del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione per l'occupazione è sostituita nell'immediato dall'ordinanza stessa; successivamente dovranno essere attivate le procedure per le occupazioni d'urgenza stabilite nel precedente comma.
3. Sono considerate abusive le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia provveduto alla immediata comunicazione ed alla richiesta di concessione a sanatoria al Servizio competente o per le quali sia accertata l'inesistenza del requisito d'urgenza. Alle occupazioni abusive vengono applicate le indennità e le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa di settore.

*Articolo 2 ter**Passi carrabili*

1. Per passo carrabile si intende l'accesso ad un'area (o fabbricato) laterale idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli.
Ai fini dell'applicazione del canone sono considerati **Passi Carrai** gli accessi prospettanti lo spazio pubblico e connessi alla strada attraverso appositi manufatti o intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; sono considerati **Accessi a Raso** quelli con accesso diretto sulla strada pubblica, definiti a filo piano stradale senza la costituzione di modifiche del piano stradale e caratterizzati dall'assenza di marciapiede o qualunque altro manufatto.
2. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (articolo 22 D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii.) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'articolo 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).
3. Chiunque sia interessato alla realizzazione di un nuovo **passo carrabile** o alla modifica di un passo carrabile esistente, dovrà seguire la procedura prevista dalle norme di carattere edilizio in conformità con le disposizioni del Codice della Strada. Successivamente, una volta realizzato il nuovo passo carrabile o la modifica regolarmente autorizzata, dovrà chiedere la concessione di passo carrabile al Settore Comunale competente in materia di viabilità.

Per gli **accessi a raso** la richiesta di licenza di passo carrabile è facoltativa e il divieto di sosta sull'accesso vige solo se l'interessato ha chiesto e ottenuto la licenza esponendo apposito cartello.

4. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla superficie risultante dall'ampiezza dell'accesso per una profondità convenzionale di m 1,00, determinata secondo quanto stabilito nel presente Regolamento. Le esenzioni per il canone di occupazione del suolo pubblico sono individuate nell'apposita sezione del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui l'accesso avvenga a raso, il Comune, su richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, rilasciando apposito cartello segnaletico, vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

6. La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale; per profondità inferiori al metro lineare o difficilmente quantificabili, si applica il metro lineare convenzionale. Eventuali realizzazioni di delimitazioni di aree interdette alla sosta per consentire l'esercizio del passo carrabile, individuate e prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione, saranno a carico del soggetto utilizzatore che dovrà provvedere alla realizzazione mediante incarico a ditta autorizzata allo svolgimento di detta attività.

7. La manutenzione del tratto di marciapiede e/o tratto stradale antistante l'accesso carrabile è a totale carico e cura del concessionario che si impegna a mantenerli costantemente in perfetto stato. Ogni danno cagionato a terzi dal cattivo stato di manutenzione delle aree di cui sopra sarà a totale carico del concessionario. Qualora l'accesso carrabile non sia stato oggetto di alcuna concessione, ma sia sottoposto al pagamento del relativo canone, il titolare è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni del presente comma.

8. Nel caso in cui per rendere fruibile un accesso carrabile si renda necessario eseguire modifiche alla pavimentazione stradale dovrà essere richiesta apposita autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico. In caso di dismissione dell'accesso carrabile, il titolare ha l'obbligo di attuare tutte le opere necessarie a ripristinare il marciapiede o uniformare la pavimentazione alla tipologia adottata nel sito interessato. L'Amministrazione potrà agire per il ripristino dello stato dei luoghi in sostituzione del titolare dell'accesso, salvo rivalersi per il recupero della spesa sostenuta ai danni dell'inadempiente.

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione, di cui al successivo articolo 5, è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione dal soggetto che provvede alla gestione del canone.

3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e all'esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune, in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti, l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.

Articolo 3 bis

Procedura semplificata per occupazioni entro le 6 ore

1. Per le occupazioni di durata inferiore alle 6 ore, che non comportino il transito di veicoli in deroga a divieti o la chiusura al traffico di strade o corsie, non è necessario fare richiesta di concessione. In tali casi l'occupante deve darne comunicazione almeno **tre giorni lavorativi** precedenti l'inizio dell'intervento, attraverso i sistemi informatici definiti dall'Amministrazione comunale o in formato cartaceo qualora l'utente sia impossibilitato a fruire di tali sistemi, al competente ufficio comunale e contestualmente al Comando di Polizia Locale. Detta comunicazione deve contenere tutte le indicazioni previste per le normali autorizzazioni; essa è esente dall'imposta di bollo e non può essere utilizzata per più di due giorni consecutivi.
2. L'occupazione di cui sopra è esente dal pagamento della relativa tassa di occupazione di suolo pubblico.
3. Resta salvo quanto diversamente disposto dal presente Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico relativa all'esercizio di attività commerciali e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con *dehors* e altre attrezzature temporanee e amovibili.

Articolo 4

Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari di ogni tipo si fa riferimento al piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 677 del 22.12.2004, modificato con le successive deliberazioni della Giunta n. 240 del 26.9.2017 e n. 203 del 5.7.2018, dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.
2. Per l'occupazione del suolo pubblico a servizio dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande è fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con *dehors* e altre attrezzature temporanee e amovibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 15.5.2018.

3. Per l'occupazione del suolo pubblico presso i mercati rionali, in forma itinerante o per esposizione temporanea per esposizione prodotti o promozione servizi, è fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina e l'esercizio del commercio su area pubblica del Comune di Sassari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31 marzo 2015 e modificato con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 18 del 28.3.2017, n. 71 del 31.5.2018 e n. 56 del 26.11.2020.

4. Per la manomissione del suolo pubblico comunale, si fa riferimento al relativo Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 2007 e ss.mm.ii..

5. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAPE del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. In caso di occupazioni nell'ambito dell'attività edilizia (es. ponteggi, lavori di manutenzione) di durata non superiore ai 15 giorni, per traslochi, passi carrabili, occupazioni presso aree verdi o altri spazi di pertinenza del Comune, possono essere richieste le autorizzazioni o concessioni direttamente al Settore competente per materia al di fuori del procedimento SUAPE. Resta salvo quanto diversamente disposto dalle direttive regionali per il SUAPE. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita I.V.A. , telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta; eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:

- Disegno in scala adeguata evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni,

sottoscritta dal richiedente o a seconda dei casi da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;

- Documentazione fotografica (se necessaria a chiarire lo stato dei luoghi);
 - Descrizione dei manufatti o attrezzature da posizionare nelle aree oggetto di occupazione, se necessaria;
3. In relazione al tipo di occupazione, oltre all'eventuale presentazione di un progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio, dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'articolo 53 comma 3 del D.P.R. 16.12. 1992, n. 495 e ss.mm.ii. ;
 - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del citato d. lgs. n. 285/1992, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.
4. La richiesta di rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici deve essere presentata anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, salvo diverse disposizioni per casistiche specifiche.
5. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo preferenziale.
6. Quanto sopra si applica anche in caso di richieste per il transito di mezzi in deroga ai divieti imposti sulla viabilità in relazione alla tipologia dei veicoli. In questi casi potrà essere stabilito il versamento di oneri in relazione agli spazi percorsi.
7. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dagli Uffici, alla domanda dovranno essere allegati tutti gli elaborati grafici, fotografici, tecnici e documentali necessari a dettagliare al meglio la tipologia e le modalità di occupazione e le caratteristiche di mezzi e attrezzature.
8. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAPE del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita I.V.A., telefono, mail, pec, ecc.;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria; eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e. la ragione per la quale è richiesta;
 - f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;

- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
- i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovranno essere allegati:
- documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii., con la quale si attesti che il manufatto da collocarsi è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso da collocarsi sarà realizzato ed installato a norma di legge.

La documentazione carente andrà integrata su richiesta del Comune, a pena di improcedibilità, nei termini e modalità indicati nel successivo articolo 7 del presente Regolamento.

9. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

10. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

11. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato nel rispetto di tutte le conferenti norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

12. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispose e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

13. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

14. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

15. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

16. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, che non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

17. Resta salvo quanto disposto dalla parte IV del presente Regolamento in merito all'installazione di impianti pubblicitari soggetti a previo affidamento concessorio con gara pubblica.

18. Per le occupazioni e manifestazioni senza fini di lucro e altre occupazioni in genere senza fini di lucro, non regolamentate, richieste da privati cittadini o associazioni, la richiesta dovrà essere inoltrata al settore competente al di fuori del SUAPE che provvederà alla richiesta di nulla osta del Sindaco e al rilascio/diniego della concessione. Le richieste per manifestazioni con fini di lucro e gli spettacoli viaggianti dovranno essere presentata al SUAPE, previo nulla osta del Sindaco.

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Nel caso di presentazione della domanda direttamente presso l'ufficio competente, il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.

2. Nel caso di presentazione della domanda al SUAPE:

- il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di sessanta giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica, nella generalità dei casi, e centocinque giorni consecutivi, nei casi comprendenti l'autorizzazione paesaggistica non semplificata;
- il SUAPE provvede all'indizione della conferenza di servizi entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della pratica, al fine di acquisire i pareri degli Uffici/Enti terzi competenti;
- la conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona; tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta al SUAPE il proprio parere autonomamente, senza la necessità di tenere alcuna seduta;
- il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti è fissato in quindici giorni consecutivi dalla ricezione della documentazione inviata dal SUAPE;
- il termine perentorio entro il quale i soggetti coinvolti devono rendere i propri pareri è fissato in trenta giorni consecutivi decorrenti dalla ricezione della documentazione inviata dal SUAPE;
- la determinazione motivata di conclusione del procedimento deve essere adottata dal SUAPE entro cinque giorni lavorativi dall'acquisizione di tutti i pareri, o della decorrenza del termine di cui sopra.

3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria, essendo necessario il rilascio di un provvedimento espresso.
4. Resta salvo quanto diversamente disposto dalle direttive regionali per il SUAPE.

Articolo 7

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, direttamente o tramite il SUAPE, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o dell'esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda e comunica l'avvio del procedimento ove necessario.
6. Resta salvo quanto diversamente disposto dalle direttive regionali per il SUAPE.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso. Qualora la domanda sia stata presentata al SUAPE, questo adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento entro cinque giorni lavorativi dall'acquisizione di tutti i pareri, o della decorrenza del termine di 30 giorni di cui all'articolo 7.
2. Resta salvo quanto diversamente disposto dalle direttive regionali per il SUAPE.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;

- e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge, proveniente da banche autorizzate all'esercizio del credito in ambito UE.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
- l'ubicazione del mezzo;
 - la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. abrogato
5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornalieri.

*Articolo 11**Principali obblighi del concessionario*

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione, richiamate nei commi seguenti del presente articolo.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 53 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
8. Nei casi in cui l'occupazione riguardi spazi dedicati alla sosta, il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione di suolo pubblico dovrà curare il posizionamento della segnaletica temporanea di divieto di sosta e fermata secondo le disposizioni del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle ulteriori direttive nazionali destinate alle attività lavorative su strada. La segnaletica temporanea di divieto di sosta dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell'inizio della sua efficacia e preventivamente segnalata al Comando di Polizia Municipale, che provvederà alle verifiche di competenza secondo le disposizioni del Codice della Strada. Nel caso in cui la segnaletica non possa essere posta su marciapiede, potrà essere collocata lungo le fasce di sosta, anche con dispositivi mobili correttamente zavorrati con materiali non rigidi (ex art. 3, comma 3, del DPR n. 495/92). Si ritiene opportuno che l'altezza di tali segnali non sia inferiore a metri 1,20 (misura entro i limiti di cui all'art. 81, comma 5, del DPR n. 495/92).
9. È fatto divieto ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne il ripristino alle condizioni originarie. A garanzia di quest'ultimo adempimento il Comune, quando ritenga che l'occupazione riguardi interventi che possono facilmente danneggiare il suolo, la sede stradale, i marciapiedi o qualsiasi infrastruttura pubblica, ha facoltà di imporre al

concessionario la prestazione di idonea cauzione a garanzia di inadempimenti nel ripristino degli eventuali danni cagionati.

10. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei pedoni e dei veicoli; a tale proposito sarà cura e onere del concessionario provvedere all'installazione di tutta la segnaletica di qualsiasi tipo (orizzontale, verticale, complementare) e di tutti i presidi necessari a garantire la sicurezza della circolazione evitando interferenze con le lavorazioni e/o operazioni;

11. I concessionari, durante tutto il periodo d'occupazione, devono avere cura delle aree oggetto di concessione e di quelle immediatamente circostanti, mantenendole in perfetto stato e prive di qualsiasi materia, sostanza o attrezzatura che possa creare difficoltà al traffico veicolare e pedonale. Sarà addebitato al titolare della concessione ogni danno arrecato a terzi od alla pavimentazione stradale e/o dei marciapiedi, derivante dalla mancata predisposizione di tutti gli accorgimenti necessari a preservarne l'integrità.

12. Per le occupazioni ricomprese all'interno del perimetro storico (mura storiche) della Città potrà essere richiesta la schermatura con materiali idonei (es. assi lignee di colore naturale e similari) per un'altezza compresa tra i 2.00 e 4.00 metri, da definire con l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione in relazione alla tipologia dell'occupazione medesima.

13. In caso di mancata occupazione il concessionario ha l'obbligo di darne comunicazione scritta al Dirigente del Settore Comunale che ha emesso il provvedimento entro 24 ore dal momento del verificarsi dell'impedimento, indicandone le relative motivazioni (sotto forma di dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000), pena l'impossibilità di variare il periodo dell'intervento, sia in autorizzazione che in riferimento alla tassa di occupazione suolo pubblico.

14. La manutenzione del tratto di marciapiede e/o tratto stradale antistante l'accesso carrabile è a totale carico e cura del concessionario che si impegna a mantenerli costantemente in perfetto stato. Ogni danno cagionato a terzi dal cattivo stato di manutenzione dell'area in concessione sarà a totale carico del concessionario. Qualora l'accesso carrabile non sia stato oggetto di alcuna concessione ma sia sottoposto al pagamento del relativo canone, il titolare è comunque obbligato al rispetto delle disposizioni del presente comma.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.

3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in

cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

6. Qualora sull'area di occupazione richiesta per lavori di qualsiasi tipo insistano occupazioni da parte di attività produttive, il Comune ha facoltà di sospendere queste ultime al fine di rendere possibili le lavorazioni, che dovranno comunque protrarsi per il tempo strettamente necessario alle stesse e dovranno, ove possibile, coesistere con l'occupazione delle attività.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'articolo 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
- b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
- c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
- e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
- f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 2 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
- g) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'articolo 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
6. La concessione verrà rilasciata solo in caso di assenza di morosità per la tassa occupazione suolo pubblico e altri tributi comunali a nome del precedente titolare, o nel caso in cui il subentrante accetti di accollarsi il debito del cedente e proceda al pagamento delle morosità pregresse entro un mese dalla presentazione della comunicazione di subingresso.
7. Ove sia accertata la morosità nei pagamenti della tassa di occupazione suolo pubblico o altro tributo comunale oggetto di concessione, se l'interessato, ricevuto l'avvio del procedimento di decadenza, non provveda entro e non oltre i successivi 30 giorni al pagamento integrale delle morosità accertate, è disposta la decadenza della concessione, fatta sempre salva la riscossione coattiva dei pagamenti non effettuati.

Articolo 17

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'articolo 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla legge n. 58/2019.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 17 bis

Proroga - Procedura semplificata

1. Nei casi in cui le condizioni dell'occupazione restino invariate rispetto al provvedimento originario, il titolare dell'occupazione suolo può chiederne la proroga dei tempi.
2. La proroga deve essere comunicata al Dirigente del Settore Comunale che ha emesso il provvedimento (SUAPE, Infrastrutture della Mobilità) almeno tre giorni prima della nuova efficacia, attraverso la piattaforma regionale in caso di competenza del SUAPE e attraverso i sistemi informatici definiti dall'Amministrazione o in formato cartaceo qualora l'utente sia impossibilitato a fruire di tali sistemi in caso di competenza del Settore Infrastrutture della Mobilità o altro Settore dell'Amministrazione. Detta comunicazione deve contenere la dichiarazione sulle inalterate condizioni dell'occupazione, le indicazioni dell'autorizzazione originaria ed è esente dall'imposta di bollo.
3. Il canone di occupazione di suolo pubblico dovrà essere saldato attraverso le procedure stabilite dal gestore dello stesso canone.
4. Nei casi in cui l'occupazione originaria sia stata rilasciata per un periodo non superiore a 15 giorni, la proroga potrà essere concessa una sola volta per un periodo massimo di 15 giorni.
5. Restano salve le procedure di comunicazione disposte dalle direttive regionali per il SUAPE.
6. Nel caso di richiesta di proroga per le occupazioni e manifestazioni senza fini di lucro e altre occupazioni in genere senza fini di lucro, non regolamentate, richieste da privati cittadini o associazioni, la richiesta dovrà essere inoltrata al settore competente al di fuori del SUAPE che provvederà alla richiesta di nulla osta del Sindaco e al rilascio/diniego della concessione. Le richieste per manifestazioni con fini di lucro e gli spettacoli viaggianti dovranno essere presentata al SUAPE, previo nulla osta del Sindaco, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 5 comma 18.

Articolo 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.

2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19 Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20 Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex articolo 1158 codice civile) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.

3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'articolo 47 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Sassari.

2. In caso di gestione diretta la Giunta comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predisporre i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 296/2006.

3. Il Comune di Sassari, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

5. Nel caso di gestione in concessione il competente ufficio comunale vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23

Criteria per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Sassari alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 126.218 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B) e C);
 - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliero.

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) **sono annuali le occupazioni** a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) **sono temporanee le occupazioni** la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
 - c) **le diffusioni di messaggi pubblicitari** effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 3 mesi, sono considerate annuali.

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi

messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 articolo 1 legge 160/2019 sono soggetti a un canone pari a 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base

all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da apposti intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'articolo 46 comma 3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

7. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica a tariffa giornaliera.

9. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

10. *abrogato*

11. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno. Tale disposizione non si applica per le riduzioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettera q).

12. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

Articolo 26

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le diffusioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 30 dicembre 2019 n. 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta comunale.

2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 4 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato negli allegati B) e C); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 30 dicembre 2019 n. 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta comunale.

Articolo 27

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie sono previsti dalla Giunta comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'articolo 26, comma 1, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - DUE ZONE
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1
STRISCIONI ZONA 1
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 1
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2

STRISCIONI ZONA 2
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 2

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, comma 2, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
TENDE
SOPRA/SOTTOSUOLO
PASSI CARRABILI
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITÀ EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITÀ

Articolo 28

Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta comunale.
 - a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;
 - e) Per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso, è prevista una riduzione del 90%;
 - f) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 90%;

-
- g) Per le occupazioni permanenti costituite da passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 70%;
- h) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
- i) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20%;
- j) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, hobbisti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, nonché per le occupazioni in genere, è prevista una riduzione del 50%;
- k) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'85%;
- l) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
- m) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
- n) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
- o) Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 5 giorni, comprese quelle effettuate dagli hobbisti di durata oraria inferiore all'intera giornata, si applica una riduzione del 75% a partire dal 6° giorno;
- p) Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 5 giorni effettuate dagli hobbisti, con durata oraria pari all'intera giornata, si applica una riduzione del 60% a partire dal 6° giorno;
- q) Per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, si applica un'ulteriore riduzione del 90% a partire dal 61° giorno e sino al 180° giorno di durata dell'occupazione. Ai fini dell'applicazione di tale riduzione, non si applica la disposizione di cui all'articolo 25, comma 11, relativa alla tariffa minima giornaliera;
- r) Per le occupazioni temporanee che si svolgono nelle seguenti aree: strade, spazi ed aree pubbliche comprese nella III categoria; strade, spazi ed aree pubbliche comprese nel Centro storico così come delimitato nella cartografia allegata (allegato C), con l'eccezione delle seguenti vie e piazze: Corso Margherita di Savoia; Via Torre Tonda; Via Brigata Sassari; Via Politeama; Viale Umberto I; Piazza del Rosario; Via e Vicolo Luzzatti; Largo Ittiri; Piazza Azuni; Largo Felice Cavallotti; Piazza Cavallino de Honestis, si applica una riduzione del 70%;
- s) Per tutte le attività commerciali che promuovono interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche per consentirne l'accesso anche ai soggetti portatori di *handicap*, si applica una riduzione del 90%;
- t) Si applica, altresì, una riduzione del 90% all'area dell'ex mercato civico;
- u) Per il solo periodo 1 ottobre - 31 marzo di ogni anno, in tutto il territorio comunale con la sola eccezione dell'area di competenza dell'ex-Consortio ZIR Predda Niedda, ed esclusivamente nei confronti delle attività d'impresa, di cui alle tipologie 2 e 3 della tariffa, le quali intendono collocare strutture precarie ed amovibili in area pubblica, si applica una

riduzione del 50% della tariffa di occupazione del suolo pubblico, in riferimento a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 9.12.2014.

2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.
 3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
 - c) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
 - d) Per le occupazioni attinenti gli spazi riservati alla sicurezza dei cantieri temporanei (es. camminamenti per pedoni, fasce di canalizzazione, etc.), si applica una riduzione dell'80 per cento.
 4. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, per l'esecuzione di lavori o allestimento di cantieri, sono previste le seguenti maggiorazioni:
 - a) Per le occupazioni che comportino la chiusura al traffico della strada, il canone è dovuto in misura doppia;
 - b) Per le occupazioni che comportino la sosta di veicoli, mezzi d'opera o macchinari su piazze, marciapiedi o aree attrezzate a verde, il canone è dovuto in misura doppia per la parte di superficie ricadente su tali aree, ad esclusione degli spazi necessari per la stabilizzazione dei mezzi nella misura massima di mq. 0,50 per ogni stabilizzatore (comprensivi della proiezione a terra del braccio meccanico).
- Sono fatti salvi gli esoneri stabiliti da altre disposizioni normative.

Articolo 29

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, dall'Università, da Enti preposti alla gestione dell'edilizia economica e popolare, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ss.mm.ii., per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni di suolo pubblico occorrenti per l'esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità appaltate dal Comune di Sassari;

-
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
 - g) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - i) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di *handicap*;
 - j) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di *handicap*;
 - k) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative, educative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche a scopo di lucro; a tal fine il soggetto/associazione organizzatore dovrà allegare alla richiesta una planimetria con indicazione degli stalli, con relative dimensioni, e degli operatori economici titolari degli stessi, soggetti al pagamento del canone;
 - l) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
 - m) le occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche itinerante con soste fino a sessanta minuti;
 - n) le occupazioni con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
 - o) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni comunali;
 - p) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali non superiore alle 24 ore o effettuate in occasione di festività, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - q) occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, mezzi o attrezzature a supporto di lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti o interventi per la sicurezza e il decoro, di durata non superiore a 6 ore;
 - r) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore;
 - s) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - t) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - u) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - v) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

- w) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- x) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- y) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- z) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e ss.mm.ii., rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- aa) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Articolo 30

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, anche in via mediata, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle proprie utenze, entro il 30/04 di ogni anno.

L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia uguale o superiore a euro 1.500,00, nel caso di esposizioni pubblicitarie, o sia uguale o superiore a euro 250,00, nel caso di occupazioni, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.

8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro tre giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte dell'ufficio competente o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

9. In condizioni di urgenza o emergenza dovute a gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, con deliberazione della Giunta comunale possono essere differiti i termini di versamento ordinari del canone.

Articolo 31

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia locale ovvero dai soggetti di cui alla legge 296/2006 articolo 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e articolo 23 del vigente codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche

l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 32

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, legge 160 del 27.12.2019.

Tale sanzione è ridotta, sempre che non sia iniziata una azione amministrativa di accertamento:

- al 10% nei casi di omesso versamento del canone, se il versamento viene eseguito nei 30 giorni successivi alla data di scadenza prevista e non sia intervenuta notifica di apposito atto di mancato pagamento.
- al 20% nei casi di omesso versamento, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni successivi alla data di scadenza prevista e non sia intervenuta notifica di apposito atto di mancato pagamento.

L'importo delle sanzioni suindicate va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 *bis* del D. Lgs. 267/2000.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 33

Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo quanto disposto dal Regolamento generale delle entrate, nel testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.1.2007 e delle deliberazioni modificative: n. 19 del 6.3.2008 - n. 12 del 24.2.2009 - n. 19 del 9.6.2020, al quale si rinvia.

Articolo 34

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Articolo 35

Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dalla parte quinta del presente regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 837 della legge 160/2019.

Articolo 36

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 37

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38

Gestione del servizio

1. Il Comune di Sassari mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

Articolo 39

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827 della legge 160/2019 come determinata con deliberazione della Giunta comunale.
3. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo del canone di cui al comma 1.
4. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione della Giunta municipale.
5. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.
6. Per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
7. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Articolo 40

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

*Articolo 41**Esenzioni dal canone*

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

*Articolo 42**Numerazione impianti*

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

*Articolo 43**Modalità per il servizio affissioni*

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate. Il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
10. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
11. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione.
12. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 44

Vigilanza e sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'articolo 43, comma 11, del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 31.

PARTE QUARTA PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 45

Oggetto

1. I seguenti articoli della parte quarta disciplinano nell'ambito del territorio comunale le modalità per l'installazione degli impianti pubblicitari e per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale con le relative condizioni.

Articolo 46

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Nel territorio comunale è consentita esclusivamente l'installazione di mezzi pubblicitari conformi alle tipologie di cui all'articolo 47 del Regolamento di esecuzione del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, con le prescrizioni, le limitazioni e i vincoli ivi indicati nonché con quelli contenuti nel presente Regolamento, compatibilmente con le previsioni del 2°, 3° e 5° comma.
2. Il Consiglio comunale adotta, su proposta dell'Ufficio comunale competente, il Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. Detto piano deve in ogni caso contenere:
 - il censimento degli impianti in atto;
 - l'ubicazione degli impianti affissionistici da attribuire ai soggetti privati per la effettuazione delle affissioni dirette;
 - il programma dei nuovi impianti pubblicitari da eseguire.
4. Il piano generale degli impianti pubblicitari provvede:
 - ad individuare i fabbisogni espositivi ottimali per le diverse tipologie dei mezzi al fine di coprire in maniera omogenea il territorio comunale e di riequilibrio tra le diverse località del centro abitato;
 - ad una distribuzione dell'impiantistica secondo criteri di impatto decrescente dalle località più periferiche verso il centro;
 - a scelte tipologiche coerenti con il contesto urbanistico e di viabilità determinando eventuali limitazioni dimensionali degli impianti già in funzione e delle località di ulteriore installazione;
 - ad una collocazione dell'impiantistica istituzionale direttamente rapportata alla popolazione residente in ciascuna circoscrizione;
 - alla suddivisione del centro abitato, circoscrizioni periferiche e agro tra aree di maggiore o minore tutela per particolari esigenze di natura ambientale, artistica, architettonica, viabilità o di altro tipo;
 - alla eventuale individuazione degli spazi utilizzabili nelle diverse località del territorio comunale per la collocazione di nuovi impianti pubblicitari e delle percentuali massime delle superfici normalmente utilizzabili rispetto alle superfici del fronte stradale.
5. La superficie complessiva dei mezzi pubblicitari che il territorio comunale può contenere è determinata, in linea di massima, nella misura di mq. 60 per ogni mille abitanti, per un totale di 7600 mq., sulla base della popolazione residente nel territorio comunale al 31/12/2019, come rilevata dall'Istat (pari a 126.218 abitanti).
6. Il piano determinerà e ripartirà tale superficie fra le diverse tipologie dei mezzi pubblicitari.
7. Nella superficie di cui sopra non sono comprese le insegne di esercizio, le preinsegne, le vetrine, le targhe collocate sui luoghi e pertinenze in cui si esercita l'attività pubblicizzata, le forme di pubblicità temporanea, la pubblicità sui cantieri, nonché la pubblicità sui veicoli privati.

Articolo 47

Mezzi pubblicitari temporanei

1. È consentita la esposizione di stendardi e di striscioni, esclusivamente riferiti a manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative patrocinata da enti pubblici, morali,

associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative e spettacoli viaggianti, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione dello spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive allo stesso.

2. È consentita la installazione di impianti pubblicitari per un periodo massimo di giorni 15 allo scopo di pubblicizzare attività o trasferimenti nel rispetto del presente regolamento.

3. L'esposizione dei mezzi di cui sopra è ammessa dietro rilascio di apposita autorizzazione, a seguito di specifica richiesta presentata con le modalità e la documentazione di cui agli articoli successivi.

4. La pubblicità effettuata mediante striscioni, locandine e stendardi è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale. Il bordo inferiore degli striscioni, locandine e stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata (v. art. 30 comma 7 precedente regolamento).

5. È vietato l'ancoraggio di striscioni alle impalcature o ai ponteggi dei cantieri, ai pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale. (v. art. 12 vigente Piano generale impianti pubblicitari).

Articolo 48

Installazione di mezzi pubblicitari. Norme generali

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dal centro abitato non devono superare la superficie di 6 metri quadrati, ad eccezione delle insegne di esercizio, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, per le quali trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 48, 1° comma, del D.P.R. 495/1992.

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro il centro abitato sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti pubblicitari.

3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m. x 0.20 m. e superiori di 1.50 m. x 0.30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

4. È vietata la collocazione di mezzi pubblicitari che determinino contrasto con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche. Dovranno essere salvaguardati tutti gli edifici e i luoghi di particolare interesse storico, architettonico ed artistico, murature o parti di esse di pregio e di rilevante interesse, in applicazione della specifica normativa vigente in materia.

5. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

6. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e non, devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, luminosa e non, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle

insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

7. La pubblicità effettuata mediante striscioni, locandine e stendardi è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale. Il bordo inferiore degli striscioni, locandine e stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.

8. Le targhe indicanti attività professionali, mestieri ed attività in genere devono essere collocate sul portone di ingresso dell'edificio o accanto ad esso.

9. Il lettering, usato per gli elementi pubblicitari di ogni tipo dovrà essere limitato ad alcune famiglie di caratteri. Sono da escludersi i caratteri medioevali a base gotica, gli ornati o motivi decorativi, le fantasie che ridisegnano il carattere, il pittoresco.

10. Le insegne pubblicitarie da collocarsi in corrispondenza dell'esercizio a cui si riferiscono, quando manchino appositi spazi a ciò destinati, potranno essere installate direttamente al di sopra dell'ingresso del locale; dovranno avere una lunghezza in facciata non superiore a quella dei locali di pertinenza.

11. Non è consentita l'installazione di insegne ai piani superiori al primo. Quelle indicanti attività collocate al piano primo dovranno essere installate, ove possibile, al di sotto dei parapetti delle relative finestre. È consentita la pubblicità in vetrofania sulle finestre dei locali pertinenti l'attività.

12. L'installazione di insegne luminose a cassetto o a plafoni è consentita solo nei sovrapposti oppure negli appositi vani, occupandone interamente lo spazio e con la sporgenza massima di 10 cm, purché questa venga realizzata in modo tale che si armonizzi con il carattere dell'edificio.

13. Nei fabbricati con particolari caratteristiche architettoniche, le insegne luminose dovranno essere preferibilmente a filamento.

14. L'elemento pubblicitario illuminato di luce propria (tubi al neon, scatolari o simili) o da sorgente luminosa esterna o interna non deve in alcun caso creare disturbo alla visibilità viaria.

15. L'installazione di insegne a bandiera è consentita a condizione che l'oggetto dell'insegna non superi i metri 1,20 dal filo della facciata, coerentemente con le prescrizioni del Regolamento edilizio comunale.

16. L'altezza dal suolo dei mezzi di cui al precedente comma 15 non dovrà essere inferiore a m. 3,00 dal piano del marciapiede o a m. 4,50 dal piano stradale, se la strada è sprovvista di marciapiede. Potranno essere consentite deroghe quando non sussista pericolo per la sicurezza e la incolumità pubblica e sia stata accertata l'impossibilità di una diversa collocazione.

17. È vietato il collocamento dei mezzi pubblicitari sulle mazzette delle aperture dei negozi.

18. In nessun caso le insegne dovranno interferire con altri segnali (targhe, segnaletica, toponomastica).

19. È consentita la installazione di insegne pubblicitarie di caratteristiche diverse da quelle di cui ai precedenti punti purché riferite ad interi edifici o strade e facenti parte di progetti unitari, previo parere favorevole della Giunta.

20. È fatto obbligo di riduzione in pristino, in tutti i casi di insegne che siano state realizzate alterando e modificando la facciata dell'edificio o che siano state realizzate con l'impiego di materiali non consentiti dalle norme in vigore.

21. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata a cura e spese del titolare della autorizzazione una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale devono essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- Amministrazione rilasciante,
- soggetto titolare,
- numero e data autorizzazione,
- data di scadenza.

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo della autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

22. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni generali del nuovo Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle contenute nel vigente Regolamento edilizio.

Articolo 49

Tende parasole

1. L'installazione di tende parasole nei fabbricati con particolari caratteristiche architettoniche dovrà essere coerente con il carattere dell'edificio e dell'ambito urbano di pertinenza e non dovrà in alcun modo interferire ed occultare elementi architettonici di facciata e parti decorative in genere.
2. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi, non possono essere posti ad altezze inferiori m. 2,20 dal marciapiede.
3. Sono proibite le appendici verticali, anche di tela o guarnizioni di frangia che scendano al di sotto di m. 2,20 dal suolo.
4. Fanno eccezione le installazioni relative a bar, ristoranti, pizzerie ed altre attività di somministrazione di alimenti e bevande alle quali si applica integralmente la disciplina contenuta nel vigente Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con *dehors* e altre attrezzature temporanee e amovibili.
5. Nella sostituzione di tende esistenti che comporti anche la sostituzione dei telai di sostegno, ci si dovrà uniformare al disposto della presente normativa.
6. Le tende riferite a più attività, collocate nel medesimo fabbricato, dovranno essere uniformi per forma, colore, dimensioni e materiale impiegato.
7. Le tende per posizione e forma non debbono arrecare in alcun modo ostacolo alla visibilità né coprire la segnaletica stradale o toponomastica.

Articolo 50

Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili

1. I cartelli, i posters, gli stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, possono essere bifacciali ed in tutti i casi devono avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzione di cantieri è ammessa la collocazione di impianti, anche monofacciali, allo scopo di pubblicizzare esclusivamente l'attività, i materiali impiegati, i prodotti aziendali ed i servizi attinenti al lavoro svolto nel cantiere stesso.
2. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

3. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

Articolo 51

Norme di sicurezza per la viabilità

1. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme del nuovo Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle del presente regolamento e del piano generale degli impianti pubblicitari.
2. Nell'interno dei centri abitati, la competenza è del comune, salvo il preventivo nulla osta dell'ente proprietario se la strada appartiene ad ente diverso dall'amministrazione comunale; nel caso di collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada, è necessario ottenere apposita autorizzazione anche dall'Ente ferrovie dello Stato.
3. Per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade comunali di tipo E ed F (strade urbane di quartiere e locali, come da definizione del codice della strada), l'Amministrazione, per ragioni d'interesse generale e di ordine tecnico, può concedere deroghe alle distanze minime, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, previo parere vincolante dell'Ufficio Traffico. Detto parere è, comunque, reso per tutte le richieste di autorizzazione d'impianti pubblicitari.
4. Particolare disciplina è dettata relativamente agli impianti pubblicitari individuati nelle planimetrie di cui al Piano generale degli impianti pubblicitari, le cui ubicazioni costituiscono deroga alle distanze previste dall'articolo 51 del D.P.R. 495/1992 e sue successive modifiche ed integrazioni.
5. Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di m 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relative a servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.
6. Fuori dei centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono essere collocati a distanza minore di m 3 dal ciglio delle strade e a distanza minore di m 200 prima dei segnali stradali e di m 100 dopo i segnali stessi. La distanza fra impianti non dovrà essere inferiore a m 100 per ogni lato di strada, possibilmente sfasandoli rispetto alla direttrice di marcia.
7. È tassativamente vietato l'uso sulle strade del centro abitato di segni orizzontali reclamistici.

Articolo 52

Autorizzazioni

1. È fatto divieto di installare alcun impianto pubblicitario prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi: - pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico; - pubblicità relativa a vendite e locazioni su

stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie; - pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine con scritte e targhe apposte su veicoli privati o in forma sonora.

2. In ogni caso le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti.

3. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano la materia. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di edilizia, decoro cittadino, polizia urbana, pubblica sicurezza.

4. L'Ente concedente ha la facoltà di rimuovere e/o far rimuovere l'applicazione della pubblicità contrastante con la normativa vigente, con recupero delle spese tramite la cauzione versata.

Articolo 53 *Documentazione*

1. La richiesta di autorizzazione, relativa ad ogni singolo impianto, collocato su unico manufatto di sostegno, dovrà essere presentata allo sportello SUAPE del Comune in formato digitale in bollo e indicare i dati anagrafici, il codice fiscale e/o la partita IVA del soggetto istante ed essere corredata della seguente documentazione tecnica ed amministrativa:

a) progetto predisposto e sottoscritto da un tecnico abilitato costituito da:

- stralcio planimetrico in scala 1:2.000 al fine dell'individuazione puntuale della località e/o edificio interessato;
- disegni particolareggiati dell'impianto pubblicitario, in scala 1:50, con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici;
- calcoli strutturali, secondo quanto previsto dall'articolo 49 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii., di tutti gli elementi che compongono l'impianto pubblicitario;
- per il collocamento di impianti pubblicitari luminosi, che dovranno avere i requisiti previsti dalla legge, sia per quanto riguarda la sicurezza, sia per quanto concerne la compatibilità con le norme previste dal Codice della strada e dal presente Regolamento: dettagliata descrizione tecnica del mezzo luminoso, con indicate le relative dimensioni, e copia del certificato di conformità in riferimento alla legge n. 46/1990 e ss.mm.iii. sulla sicurezza degli impianti rilasciato dalla ditta installatrice dell'impianto stesso;

b) relazione tecnica dettagliata del manufatto pubblicitario in progetto, sempre a firma di un tecnico abilitato, con l'indicazione dei materiali impiegati, del colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;

c) documentazione fotografica a colori completa, che illustri dettagliatamente il punto di collocazione richiesto e l'ambiente circostante. Per le collocazioni in aderenza ad edifici, le fotografie devono risultare tali da consentire una completa visione di basamento e facciata dell'edificio stesso, comprendente l'inserimento degli eventuali altri impianti esistenti;

d) bozzetto del messaggio pubblicitario da esporre (se necessario);

e) dichiarazione personale, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in

opera tenendo presenti la natura del terreno e la spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, e che l'impianto, nelle sue varie componenti, risponde a tutta la normativa vigente in materia;

f) nulla osta del proprietario (in caso di condominio, dell'amministratore) dell'edificio dell'area interessata.

2. L'Ufficio competente a curare l'istruttoria provvederà a richiedere il nulla osta dell'ente proprietario delle strade, non appartenenti al Comune di Sassari, quando i mezzi pubblicitari sono collocati in maniera tale da essere visibili dalle suddette strade e, ove necessario, il provvedimento di specifica competenza della Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici; o della Soprintendenza archeologica; o della Regione Sardegna; o Ente subdelegato per gli immobili o le aree vincolate ai sensi del D. Lgs. n. 490/1999 e ss.mm.ii., nonché dei rispettivi Enti di tutela per altre aree protette.

3. La procedura di cui sopra dovrà seguirsi anche per ogni singola modificazione che si intenda apportare all'impianto pubblicitario già autorizzato.

4. È fatto salvo quanto disposto in merito all'installazione di impianti pubblicitari soggetti a previo affidamento concessorio con gara pubblica.

Articolo 54

Documentazione per mezzi pubblicitari temporanei

1. La richiesta di autorizzazione, relativa ad ogni singolo impianto, in bollo, da presentare allo sportello SUAPE del Comune in formato digitale, dovrà indicare i dati anagrafici, il codice fiscale e/o la partita I.V.A. del soggetto istante ed essere corredata della seguente documentazione tecnica ed amministrativa:

- a) documentazione fotografica a colori completa, che illustri dettagliatamente il punto di collocazione richiesto e l'ambiente circostante;
- b) bozzetto del messaggio pubblicitario da esporre;
- c) dichiarazione personale, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare sarà posto in opera nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia;
- d) nulla osta del proprietario (in caso di condominio, dell'amministratore) dell'edificio dell'area interessata.

Articolo 55

Procedura per il rilascio di autorizzazioni

1. L'autorizzazione per la posa in opera dell'impianto, che viene rilasciata con le modalità di cui all'articolo 5 entro il termine previsto dalla normativa vigente, decorrente dalla presentazione della domanda, ha durata triennale.

2. L'autorizzazione in argomento è rinnovabile a richiesta dell'interessato, con istanza da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.

3. Le pratiche saranno sottoposte all'esame istruttorio, da parte dell'Ufficio competente. Sarà comunicato all'interessato l'accoglimento o il diniego al rilascio dell'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.

4. Il termine di cui al 1° comma è interrotto nel caso in cui si debba invitare il richiedente a produrre la documentazione mancante, necessaria per l'espletamento dell'iter istruttorio.

*Articolo 56**Archiviazione delle istanze*

1. Qualora le istanze presentate non siano corredate dei documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro integrazione, nel termine perentorio di 60 giorni, assegnato dall'Ufficio competente per l'istruttoria, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate d'ufficio.
2. Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati.

*Articolo 57**Decadenza della autorizzazione*

1. L'autorizzazione decadrà nei seguenti casi:
 - mancata installazione dell'impianto, nel termine di gg 90 dalla data del rilascio (prorogabile di ulteriori 90 gg su richiesta motivata dell'interessato);
 - cessazione dell'attività pubblicizzata;
 - scadenza del termine triennale di validità, in caso di mancato rinnovo.

*Articolo 58**Revoca dell'autorizzazione*

1. Il Comune potrà, in qualsiasi momento, revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse senza che il titolare della stessa abbia diritto a rimborsi.
2. Tale revoca potrà avvenire anche a seguito di contrasto tra le caratteristiche degli impianti installati e le previsioni di piani, progetti e regolamenti adottati dal Comune.
3. Ulteriore ipotesi di revoca dell'autorizzazione è quella prevista dal successivo art. 59, 2° comma.
4. Si procede alla revoca dell'autorizzazione, infine, anche in caso di morosità, relativamente al pagamento del canone di concessione del suolo pubblico e/o dell'imposta sulla pubblicità.

*Articolo 59**Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità*

1. La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e la rimessa in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare qualsiasi traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti. Parimenti dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'articolo 50 del presente Regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
2. I mezzi pubblicitari che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione sono da considerarsi abusivi. Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.
3. Il soggetto autorizzato all'installazione dell'impianto pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a esonerare il Comune da qualsiasi azione,

pretesa, richiesta che comunque o da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse avanzarsi nei confronti del Comune stesso, in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria ed a mettere in opera i manufatti pubblicitari.

4. I danni a cose e/o persone causati dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari in genere, sono ad esclusivo carico del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 60

Manutenzione degli impianti

1. Tutte le autorizzazioni relative all'installazione d'impianti pubblicitari si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione degli stessi. Conseguentemente il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino e dalla normativa vigente in materia di sicurezza. Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che verranno ritenuti necessari.

2. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le autorizzazioni verranno revocate, i manufatti verranno sottoposti ai necessari lavori di manutenzione ad opera dell'amministrazione, con spese a carico del soggetto inadempiente e con successiva acquisizione al patrimonio comunale.

Articolo 61

Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune

1. In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Articolo 62

Norme transitorie

1. A seguito dell'approvazione del piano generale, gli impianti pubblicitari esistenti e non più rispondenti alle disposizioni in esso indicate verranno disciplinati secondo specifiche modalità e procedure previste dalla normativa di attuazione del piano medesimo.

Articolo 63

Impianti affissionali. Norme generali. Caratteristiche tecniche

1. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 507/1993 prevede che ogni Comune adotti un preciso piano degli impianti da destinarsi al servizio delle pubbliche affissioni. Detto piano si qualifica come uno degli aspetti più appariscenti dell'arredo urbano della città. L'obiettivo del piano è quello di distribuire l'insieme di tali impianti uniformemente sul territorio comunale tenendo presente, nel contempo, tutte le esigenze e le necessità del fenomeno pubblicitario, di quelle della comunicazione istituzionale e sociale, nonché dell'impatto ambientale nella concreta sistemazione di detti impianti. Inoltre, con il suddetto piano deve essere attuato anche quanto previsto dalla vigente normativa in materia di spazi affissionistici da destinare a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio. Parimenti, deve

provvedersi anche alla concreta definizione delle tipologie di impianti che dovranno essere utilizzate per il riassetto del parco esistente.

2. La tipologia degli impianti è quella dettagliatamente prevista e descritta nel Piano generale degli impianti pubblicitari.

3. Gli impianti per affissioni dirette dovranno essere installati esclusivamente sulle superfici a ciò destinate, individuate nel Piano generale e dovranno essere attribuiti triennialmente a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante affidamento concessorio con gara pubblica. Successivamente all'affidamento in concessione con apposita gara pubblica, gli impianti per affissioni dirette potranno essere installati previo rilascio di autorizzazione, a seguito di presentazione della domanda allo sportello SUAPE del Comune, ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, al fine di acquisire il parere dei Settori competenti in conferenza di servizi.

4. L'ubicazione degli impianti dovrà essere determinata, tenuto conto anche di quelli attualmente installati, attraverso il Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con provvedimento del Consiglio comunale, e riepilogata in apposita cartografia da allegare al provvedimento in parola.

PARTE QUINTA

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE AI MERCATI

Articolo 64

Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 65

Definizioni

1. Ai fini della presente parte quinta del Regolamento si intendono:

- a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;

- c) per *mercato*: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
- g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
- h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- i) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Articolo 66

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale stabilita con deliberazione della Giunta comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui agli allegati B) e C) in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale di cui agli allegati B) e C) in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.

4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 4 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato negli allegati B) e C) del presente regolamento.

Articolo 67

Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applicano le tariffe di cui al comma 842 articolo 1 della legge 160/2019 frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 30%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto del 30%.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), per i quali si applica una maggiorazione della tariffa del 25%.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,1199 al metro quadrato per giorno.
7. Per le occupazioni di mercati che si svolgono nelle seguenti aree si applica una riduzione del 70%: strade, spazi ed aree pubbliche comprese nella III categoria nonché strade, spazi ed aree pubbliche comprese nel Centro storico così come delimitato nella cartografia allegata.
8. Per le occupazioni di mercati giornalieri si applica una riduzione della tariffa pari al 7%.
9. Per le occupazioni di mercati settimanali alimentari si applica una maggiorazione della tariffa del 25%.
10. Per le occupazioni di mercati settimanali non alimentari si applica una maggiorazione della tariffa pari al 7%.

Articolo 68

Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.

3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominata "PagoPA", o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Il pagamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui al comma 837 dell'articolo 1 della legge 160/2019, da parte degli "spuntisti", ovvero degli ambulanti titolari di autorizzazione e che a seguito dell'azione di spunta risultano assegnatari di posteggi non occupati, deve avvenire entro la giornata dell'assegnazione.
7. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, il Comune si riserva la possibilità di recuperare gli importi non versati, anche cumulativamente e senza applicazione della sanzione per omesso versamento e degli interessi legali, attraverso l'invio di appositi avvisi di scadenza.
8. Il mancato versamento del Canone entro il termine predetto è soggetto a sanzione per omesso versamento di cui ai commi successivi ed è causa ostativa a ulteriori occupazioni fino ad avvenuta regolarizzazione. Qualora il Comune si fosse avvalso della possibilità di cui al comma 7 del presente articolo, nel periodo antecedente la data di scadenza indicata nell'avviso di pagamento è comunque ammessa l'assegnazione di posteggi non occupati.
9. In caso di omesso versamento del canone si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 821, della legge n. 160 del 27/12/2019; la richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso, nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, della medesima legge 160/2019.
10. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 69

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui al successivo articolo 70, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 69 bis
Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia locale ovvero dai soggetti di cui alla legge 296/2006 articolo 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e articolo 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 70
Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La

richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, legge 160 del 27.12.2019.

Tale sanzione è ridotta, sempre che non sia iniziata una azione amministrativa di accertamento:

- al 10% nei casi di omesso versamento del canone, se il versamento viene eseguito nei 30 giorni successivi alla data di scadenza prevista e non sia intervenuta notifica di apposito atto di mancato pagamento.
- al 20% nei casi di omesso versamento, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni successivi alla data di scadenza prevista e non sia intervenuta notifica di apposito atto di mancato pagamento.

L'importo delle sanzioni suindicate va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 69 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che le occupazioni di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 71

Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo quanto disposto dal Regolamento Generale delle entrate, nel testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.1.2007 e delle deliberazioni modificative: n. 19 del 6.3.2008 - n. 12 del 24.2.2009 - n. 19 del 9.6.2020, al quale si rinvia.

Articolo 72

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

PARTE SESTA
DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 73
Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 187 del 22.11.1995, nonché le seguenti deliberazioni tariffarie:

- in. 238 del 28.2.1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni in vigore nel Comune di Sassari appartenente alla classe II;
- n. 598 del 30.10.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è stabilito l'aumento delle stesse tariffe per una quota pari al 5% rispetto a quelle sino ad allora vigenti;
- n. 736 del 16.12.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è stabilito l'aumento delle tariffe in parola per una quota pari al 10% rispetto a quelle sino ad allora vigenti;
- n. 659 del 15.12.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate le tariffe in argomento;
- n. 35 del 2.2.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state ulteriormente confermate le tariffe in trattazione;
- n. 9 del 17.1.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state rideterminate le tariffe di cui è caso, sino ad allora vigenti;
- n. 5 del 14.1.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate le tariffe in trattazione;

restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.

2. Il regolamento per la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 174 del 23.10.1995, nonché le seguenti delibere tariffarie:

- n. 597 del 30 ottobre 2002 e n. 737 del 16 dicembre 2003, con le quali sono state incrementate le tariffe allora vigenti;
- n. 660 del 15 dicembre 2004, n. 34 del 2 febbraio 2006 e n. 43 del 31 gennaio 2007, con le quali sono state confermate le tariffe previgenti;

restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

3. Nelle more dell'approvazione delle relative tariffe conseguenti all'adozione del presente regolamento l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.

4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, al soggetto ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine un anno dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'articolo 1, della legge 160/2019.

Articolo 74

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Questo regolamento, pubblicato nei modi di legge, produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2021.
2. Dalla data di entrata in vigore, come indicata al comma 1, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Le norme di questo regolamento hanno carattere di recessività rispetto a sopravvenute disposizioni, *in subiecta materia*, di livello superiore nella gerarchia delle fonti; esse si adeguano pertanto automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e della Unione europea.
5. Le norme del presente regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutarne l'impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale, produttivo e territoriale.